




In collaborazione con

GRUPPO **24** ORE



PREVENZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E CONTABILI: RAPPORTO REVISORE-ORGANO DI GOVERNO ALLA LUCE DEL CCII

LA REVISIONE LEGALE
SEMINARIO DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE 2024

Fonte: Diritto della Crisi-
07/11/2023-Giuliano
Buffelli

INDICE

1. DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO IN CHIAVE CCII.
2. ATTORI COINVOLTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ
3. OBIETTIVI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
4. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ISA
5. COMPrensIONE E VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
6. LIMITI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
7. CICLI OPERATIVI: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO
8. ADEGUATI ASSETTI: RAPPORTO TRA CODICE DELLA CRISI E CODICE CIVILE
9. SEGNALAZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
10. INCERTEZZA DEGLI STANDARD UTILIZZATI SENZA STRESS TEST
11. ADEGUATI ASSETTI ED ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE



L'imprenditore riceve in mano la raffigurazione qui presente, quando chiede al suo consulente di aprire un'attività economica di tipo societario

**AUTO
SENZA
RUOTE E
VOLANTE**

ANALISI DEL CODICE CRISI ALLA LUCE RAPPORTI TRA ORGANO DI REVISIONE E ORGANO AMMINISTRATIVO



Esiste la Scuola dell'imprenditore?

NO

TIPOLOGIA DI SOGGETTI AZIENDALI IN ITALIA

SOCIETA' DI CAPITALI

SPA – SAPA – SRL (nelle varie forme presenti oggi: Srls – Società tra Avvocati – Società tra ingegneri ed architetti – Società tra professionisti – SOCIETA' COOPERATIVE

SOCIETA' DI PERSONE

SNC – SAS – ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI

ETS

Asd – Ssd srl – Fondazioni – Trust – Associazioni di categoria – Enti religiosi – ex onlus ed ex adv....ecc...

CCII

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Imprenditore agricolo: colui che svolge attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Start-up innovative: finchè mantengono i requisiti di legge e l'iscrizione nell'apposito albo CCIAA.
Imprenditore minore: attivo non superiore 300 mila euro nei 3 es.prec.; Ricavi non superiori 200 mila euro nei 3 es.prec.; Debiti non superiori a 500 mila euro.

DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

NORMATIVA e REGOLE di RIFERIMENTO NAZIONALE

- D.Lgs. N. 58 del 1998 («TUF») introduce l'espressione «Sistema di Controllo Interno» (art. 149, comma 1, p.to c, «Doveri del collegio sindacale»)
- Codice di Autodisciplina per le Società Quotate (Codice Preda) redatto dal Comitato per la Corporate Governance presso Borsa Italiana nel 1999 e successivi aggiornamenti
- D.Lgs. N. 231 del 2001 e successive integrazioni «Responsabilità amministrativa delle Società»
- D.Lgs. N. 262 del 2005 «Tutela del Risparmio»
- Principi di revisione internazionali (ISA Italia)
- Norme e Linee Guida emanate da CNDCEC e IFAC

Regole a conoscenza dei Consulenti e non dell'Imprenditore



DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Codice di Autodisciplina

Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è

«l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi». (art.7.P.1).

Il SCI, secondo il CoSO report II, è l'insieme dei mezzi (persone, procedure e risorse) che hanno lo scopo di monitorare l'attività aziendale, sia preventivamente che a consuntivo per mitigare i rischi che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi aziendali al fine di contribuire a



ATTORI COINVOLTI:RUOLI E RESPONSABILITA'

ASSEMBLEA

COLLEGIO
SINDACALE

ORGANISMO DI
VIGILANZA

REVISORE LEGALE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Obbligatorio per le
società cooperative

INTERNAL
AUDITOR

AMMINISTRATORI
DELEGATI

RESPONSABILI
FUNZIONARI
DELL'AZIENDA



ATTORI COINVOLTI:RUOLI E
RESPONSABILITA'
DEFINIZIONE CONTINUITA' AZIENDALE

Il riferimento in argomento sotto il profilo contabile è il Principio Dic 11.

Secondo detto Principio la continuità aziendale si sostanzia nelle **capacità dell'impresa di costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.**

L'Dic 11 specifica pertanto la portata dell'**articolo 2423-bis**, comma 1, n. 1, cod. civ.

L'imprenditore alla costituzione, immette
solo il capitale: Ricordiamoci che esistono le
SRLS con capitale anche di 1 euro
Manca il corretto Assetto

ATTORI COINVOLTI:RUOLI E RESPONSABILITA'

VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIAGNOSTICA

ANTECEDENTE CRISI DELL'IMPRESA

RIENTRO NELL'EQUILIBRIO

ISTITUZIONE DI: PROCEDURE-ORGANIGRAMMI-ASSETTI

VIGILANZA

RESPONSABILITA' – come si estrinseca

valutazioni costanti circa l'**adeguatezza** dell'assetto ai sensi dell'art. 2086 c.c. e **dare idonee iniziative** per **garantire** tale adeguatezza

esigendo – che in corso d'opera **L'Organo Amministrativo** effettui opportuni correttivi e adattamenti: si tratta di attività non saltuaria, bensì permanente e svolta continuativamente durante l'incarico, intensificando l'**interlocuzione** con l'organo di amministrazione e il **monitoraggio** sulla gestione

Art.25-octies D.L.GS. 14/2019
Segnalazione dell'organo di controllo

Sia il **Presidente dell'Organo di Controllo** che il **Revisore Unico**, devono essere dotati di PEC personale per poter inoltrare la segnalazione all'Organo Amministrativo, il quale deve possedere PEC separata da quella aziendale (NDR)


2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.

COLLEGIO SINDACALE O REVISORE UNICO

1. segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 (Procedura di Negoziazione)
2. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione (PEC o RACCOMANDATA RR.) e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.
3. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
4. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

MODIFICHE D.L. 136/2024

1. L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.



OBIETTIVI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI del SCI sono 5

- ❖ AMBIENTE DI CONTROLLO
- ❖ VALUTAZIONE DEI RISCHI
- ❖ ATTIVITA' DI CONTROLLO
- ❖ INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- ❖ MONITORAGGIO



OBIETTIVI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

ELEMENTI COSTITUTIVI COMPONENTI L'UNITA' DI CONTROLLO

AMBIENTE DI CONTROLLO

L'ambiente di controllo è determinato dalle persone che vi operano e quindi dalle loro qualità individuali e dai loro valori etici. È la base su cui poggia tutto il processo del controllo interno (assegnazione di responsabilità).

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La gestione dei rischi è fondamentale per una efficace impostazione del SCI. Per gestione dei rischi si intende la loro preventiva identificazione al fine di individuare le misure di mitigazione necessarie a ridurre i rischi al livello residuo voluto e quindi operare in modo consapevole verso gli obiettivi dell'impresa.

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo è rappresentata dalle politiche/procedure aziendali che il management ha adottato al fine di mitigare i rischi che potrebbero ostacolare l'operatività dell'impresa.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I flussi informativi devono essere tali da consentire un adeguato e completo scambio di informazioni necessarie a gestire e controllare l'attività dell'impresa.

MONITORAGGIO

Il monitoraggio del SCI è fondamentale per assicurarne l'efficacia e l'efficienza

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ISA

ISA Italia n.210 «Accordi Relativi Ai Termini Degli Incarichi Di Revisione» - Par. 6 b) :

«6. Al fine di stabilire se siano presenti le condizioni indispensabili per una revisione contabile, il revisore deve:

.....
b) acquisire la conferma da parte della direzione sul fatto che essa riconosce e comprende la propria responsabilità: (Rif.: Parr. A11-A14, A20)

.....
ii) per quella parte del controllo interno che la direzione ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali; (Rif.:Parr. A16-A19) ;

IL BILANCIO NON DEVE CONTENERE ERRORI SIGNIFICATIVI DOVUTI A FRODE O A COMPORTAMENTI O AD EVENTI ECCEZIONALI

LA LETTERA DI INCARICO PRECISA CHE SI ANALIZZERA' IL CONTROLLO INTERNO PER CONCORDARE CON LA DIREZIONE LE PROCEDURE DI REVISIONE PIU' APPROPRIATE

IL REVISORE COMUNICHERA' LE CARENZE SIGNIFICATIVE E NEGLI ASPETTI DEL CONTROLLO INTERNO

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ISA

L'ISA Italia n.315 «L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera» prevede che:
«Il revisore deve acquisire una comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile.»

ATTIVITA' DEL REVISOR:

Acquisire elementi probativi tramite:

- ISPEZIONE
- OSSERVAZIONE
- ANALISI

DOCUMENTAZIONE

L'ambiente di controllo di per sé non previene, individua e/o corregge errori significativi ma può influenzare la valutazione del revisore sull'efficacia di altri controlli

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ISA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ELEMENTI DI RILIEVO:

- RISCHI CONNESSI ALL'INFORMATIVA FINANZIARIA
- SIGNIFICATIVITA' DEL RISCHIO
- PROBABILITA' DI

ATTIVITA' DEL REVISORE

IL REVISORE DEVE VALUTARE SE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ADOTTATO DALL'IMPRESA SIA APPROPRIATO ALLE CIRCOSTANZE (NATURA, DIMENSIONI E COMPLESSITÀ) SE L'IMPRESA NON HA PREDISPOSTO TALE PROCESSO, IL REVISORE DEVE DISCUTERE CON LA DIREZIONE LE MODALITA' CON CUI I RISCHI COLLEGATI ALL'INFORMATIVA FINANZIARIA SIANO STATI IDENTIFICATI E FRONTEGGIATI

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ISA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ELEMENTI DI RILIEVO:

- CLASSI DI OPERAZIONI RILEVANTI PER IL BILANCIO
- PROCEDURE ANCHE DI RILEVAZIONE IT, REGISTRAZIONE, ELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI
- PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DELL'INFORMATIVA FINANZIARIA
- CONTROLLI RELATIVI ALLE SCRITTURE CONTABILI (AD ES. OPERAZIONI INUSUALI O NON RICORRENTI)
- COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA DI RUOLI, RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI E

ATTIVITÀ DEL REVISORE

- IL REVISORE DEVE ANALIZZARE E COMPRENDERE IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE ANCHE PER GLI ASPETTI IT
- IL REVISORE DEVE CONCENTRARSI SULL'INDIVIDUAZIONE E COMPrensIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE DOVE RITIENE CHE VI SIANO PIU' ALTI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI.
- IL REVISORE DOVRA' VALUTARE SE TESTARE L'EFFICACIA OPERATIVA DEL CONTROLLO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ESTENSIONE DELLE PROCEDURE DI VALIDITA'

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ISA

Le attività di controllo possono essere distinte a seconda delle modalità attraverso cui esplicano la loro efficacia.

TIPOLOGIE DI MECCANISMI DI CONTROLLO

PREVENTIVI: impostati per prevenire il verificarsi di un errore o di un fatto non previsto con meccanismi di controlli che agiscono sulla abilitazione a processare l'operazione o l'evento.

IDENTIFICATIVI: disegnati per segnalare anomalie o errori al loro verificarsi o subito dopo

CORRETTIVI: utilizzati per sistemare le conseguenze di un

CONTROLLI INFORMATIZZATI

RISCHI:

- Affidamento su sistemi e programmi che producono o elaborano dati non accurati
- Modifiche non autorizzate a sistemi, programmi, master file ecc
- Potenziale perdita di dati o impossibilità di accesso
- Mancata effettuazione delle modifiche a sistemi e programmi
- Accesso non autorizzato con conseguente distruzione e modifiche improprie di dati e programmi
- Privilegi nell'accesso da parte di risorse IT che possano violare il principio della separazione delle funzioni

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ISA

MONITORAGGIO DEI CONTROLLI

TEMPI DI ESECUZIONE

La frequenza del monitoraggio dipende dalla significatività dei rischi.

I monitoraggi possono essere CONTINUI e cadenzati o SPECIFICI, per esempio le valutazioni del SCI nel suo complesso a livello di processo o di entità.

CONTROLLI

FONTI DI INFORMAZIONE

Le fonti di informazione, sia interne che esterne, devono essere attentamente valutate affinché siano attendibili e tempestivamente aggiornate, al fine di consentire una corretta valutazione dell'efficacia del SCI.

SCETTICISMO PROFESSIONALE

ISA Italia n.700 « Formazione del Giudizio e Relazione sul Bilancio »

Nel paragrafo relativo alla responsabilità del revisore viene ribadito quanto segue:

«Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- (omissis) - abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società

COMPrensione e VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Processo di valutazione del rischio di controllo interno

Identificazione e Valutazione dei rischi significativi presenza di errori



Verifica attuazione del controllo e documentazione

Identificazione del rischio residuo di errori significativi in bilancio

Valutazione della **configurazione** del controllo

DOCUMENTARE I RISULTATI RAGGIUNTI



COMPrensione E VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Imprese di minori dimensioni

Nelle imprese di dimensioni minori, possono non essere presenti molte delle attività di controllo che il revisore può aver individuato come necessarie, o si possono dare casi in cui l'impresa ha documentato in maniera limitata l'esistenza, l'ampiezza e il funzionamento delle attività di controllo eventualmente poste in essere. In tali casi, può essere più efficiente per il revisore svolgere procedure di revisione tese principalmente alla verifica di validità dei saldi e delle operazioni di bilancio (c.d. procedure di validità), piuttosto che procedure volte ad accertare l'efficacia operativa dei controlli

PRINCIPI SULLE IMPRESE MINORI DEL CNDCEC

IL REVISORE COMUNQUE acquisisce una comprensione dell'ambiente di controllo dell'impresa e delle

caratteristiche del verifica l'eventuale esistenza di controlli posti in essere dall'impresa per prevenire o individuare e correggere errori significativi per le asserzioni selezionate;
- valuta se le procedure di validità, da sole, sono in grado di ridurre il rischio di errori significativi ad un livello

LIMITI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

«il controllo interno, a prescindere dalla sua efficacia, può fornire ad un'impresa solo una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi di informativa finanziaria»
(ISA Italia 315, A46).

Il principio di revisione elenca alcuni limiti insiti nel SCI:

- ❑ **giudizio del management errato**
- ❑ **il SCI può non funzionare a causa di un errore umano**
- ❑ **l'operatività di un controllo può non essere efficace perché non se ne comprende lo scopo e quindi le azioni non sono appropriate**
- ❑ **i controlli possono essere elusi dalla collusione di due o più persone o mediante impropria forzatura da parte della direzione**
- ❑ **i controlli sono comunque il frutto di una valutazione soggettiva della direzione in termini di valutazione del rischio e misure ritenute idonee a ridurlo al livello residuale desiderato.**



Dopo aver organizzato
l'azienda ai fini interni,
esterni e di revisione

AUTO CON
RUOTE E
VOLANTE MA
INSTABILE

Non ho la ragionevole
certezza di aver fatto
bene finchè non
effettuo test di stress
delle politiche
aziendali.

ANALISI DEL CODICE CRISI ALLA LUCE RAPPORTI TRA ORGANO DI REVISIONE E ORGANO AMMINISTRATIVO

STRESS TEST

Premessa

L'entrata in vigore dal 15/07/2022 del codice della crisi determina, per effetto del collegamento tra l'art. 2086, comma 2, c.c. (post integrazioni a cura dell'art. 3 D.Lgs. n. 14/2019) e l'art. 2381, comma 5, c.c. non pochi problemi pratici; si ricorda che il comma 5 dell'art. 2381 c.c. mette a carico degli amministratori delegati di società, oltre che la cura che l'assetto sia adeguato, anche l'informativa periodica da rendere al CDA e al collegio sindacale.

La domanda che ci si pone è: che tipo di rilevanza e che portata hanno le novità normative di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019 nell'applicazione pratica dell'art. 2381, comma 5, c.c. in raccordo con l'art. 2086 c.c.?

Art. 2381, comma 5, c.c.: norma dal titolo "*Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati*": comma 5: Gli organi delegati (amministratori delegati) curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e dimensione dell'impresa.

Riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale (o al sindaco unico) se esistenti, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni **sei mesi**, sul generale andamento della gestione sulla sua prevedibile evoluzione.

Riferiscono sulle operazioni di maggior rilievo che hanno interessato il periodo in esame (anche effettuate da eventuali controllate).

ANALISI DEL CODICE CRISI ALLA LUCE RAPPORTI TRA ORGANO DI REVISIONE E ORGANO AMMINISTRATIVO

Premessa

L'entrata in vigore dal 15/07/2022 del codice della crisi determina, per effetto del collegamento tra l'art. 2086, comma 2, c.c. (post integrazioni a cura dell'art. 3 D.Lgs. n. 14/2019) e l'art. 2381, comma 5, c.c. non pochi problemi pratici; si ricorda che il comma 5 dell'art. 2381 c.c. mette a carico degli amministratori delegati di società, oltre che la cura che l'assetto sia adeguato, anche l'informativa periodica da rendere al CDA e al collegio sindacale.

La domanda che ci si pone è: che tipo di rilevanza e che portata hanno le novità normative di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019 nell'applicazione pratica dell'art. 2381, comma 5, c.c. in raccordo con l'art. 2086 c.c.?

assetto organizzativi: "(i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità (ii) il complesso procedurale di controllo";

assetto amministrativi: "l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa";

assetto contabili: "... quella parte degli assetti amministrativi orientati a una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione, sia ai fini di consuntivazione per la gestione e la comunicazione all'esterno dell'impresa"

ANALISI DEL CODICE CRISI ALLA LUCE RAPPORTI TRA ORGANO DI REVISIONE E ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 2086, comma 2 c.c.: la norma dal titolo "*Gestione dell'impresa*" al comma 2 prevede che:

l'imprenditore che opera in forma societaria e collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell'impresa anche in funzione:

- della rilevazione tempestiva della crisi di impresa;
- della perdita della continuità aziendale.

nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Si ricorda che per continuità aziendale, sulla base dell'OIC 11 si intende: "*la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro*" (intendendosi un periodo di almeno **12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio).

È facile constatare, come le indicazioni previste dall'art. 2086 c.c. non forniscano elementi per individuare come si determini l'adeguatezza della struttura e in particolare come si possa prevedere tempestivamente la crisi.

SI CONTINUA A SBANDARE ANZI A ROLLARE



ANALISI DEL CODICE CRISI ALLA LUCE RAPPORTI TRA ORGANO DI REVISIONE E ORGANO AMMINISTRATIVO

La lista di controllo e il test pratico sono contenuti nell'allegato al decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.

Art. 3 D.Lgs. n. 14/2019: la norma, dal titolo "*Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa*" al comma 3 si dà indicazione di cosa devono consentire gli adeguati assetti al fine di prevedere l'emersione tempestiva della crisi, precisando come gli stessi devono permettere congiuntamente di:

- a) *rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*
- b) *verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi* (nuovo orizzonte temporale introdotto in seguito alla modifica intervenuta sul Codice a cura del D.Lgs. n. 83/2022 e rilevare i segnali di cui al successivo comma quattro); -in precedenza l'arco temporale era individuato in 6 mesi nel testo originario ex art. 13 del D.Lgs. n. 14/2019);
- c) *ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, comma 2 CCII.*

Il comma 4 dell'art. 3, precisa che costituiscono segnali di crisi:

- a) *l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*
- b) *l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;*
- c) *l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;*
- d) *l'esistenza di una o più esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies, comma 1". (debiti verso creditori pubblici qualificati).*

Dall'esame dell'art. 3 commi 3 e 4 si rileva rispettivamente come gli adeguati assetti devono consentire di tempestivamente individuare segnali di crisi

ANALISI DEL CODICE CRISI ALLA LUCE RAPPORTI TRA ORGANO DI REVISIONE E ORGANO AMMINISTRATIVO

Il ruolo del revisore legale e le nuove segnalazioni obbligatorie.

Una delle principali novità introdotte con il *Correttivo ter* riguarda l'art. 25 octies del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), che stabilisce le segnalazioni a carico dell'**organo di controllo** e del **revisore legale**. Sebbene questo articolo non sia direttamente legato agli assetti aziendali, riveste un'importanza fondamentale, poiché **estende al revisore l'obbligo di segnalare eventuali stati di crisi o insolvenza.**

(Il Revisore viene equiparato all'Organo Amministrativo – Pura Follia-Dirompente)

Il Revisore unico effettua controlli trimestrali presso la società, chiamati controlli di cassa. In realtà, nelle società non obbligate alla Revisione, tale situazione è facoltativa e si rinvia alla relazione annuale. Si segnala la mancanza di congruità tra il termine per allerta dei Revisori (60 giorni) e quello delle verifiche contabili (90 giorni)

Il **revisore**, inoltre, è chiamato a verificare l'esistenza dei requisiti per il mantenimento della **continuità aziendale**. Tali verifiche mirano a prevenire o gestire tempestivamente stati di crisi, intervenendo con prontezza e assicurando che l'azienda mantenga solidi principi di gestione.

Nell'ambito dell'**allerta interna**, in caso di segnali di crisi o insolvenza, l'organo di controllo e il **revisore** devono prontamente informare l'organo amministrativo, fornendo una segnalazione motivata e specificando un termine massimo di 30 giorni entro cui l'organo amministrativo dovrà rispondere con un piano d'azione per la gestione delle difficoltà riscontrate. L'introduzione del **revisore legale** come figura responsabile delle segnalazioni rafforza ulteriormente questo meccanismo, garantendo un monitoraggio strutturato anche per le società che hanno optato per la nomina di tale figura in luogo del collegio sindacale.



ANALISI DEL CODICE CRISI ALLA LUCE RAPPORTI TRA ORGANO DI REVISIONE E ORGANO AMMINISTRATIVO

Dal 28 settembre 2024, il **revisore legale**, oltre a dover valutare la **continuità aziendale**, è chiamato a **notificare qualsiasi stato di crisi o insolvenza** che risulti evidente, come previsto dall'art. 25 octies del CCII all'Organo Amministrativo o al Collegio Sindacale. Questo compito richiede un'interazione costante con il collegio sindacale o il sindaco unico per garantire che i segnali di crisi siano prontamente individuati e gestiti, sostenendo così una governance aziendale più collaborativa e orientata alla prevenzione.

Il **revisore** è chiamato a instaurare una collaborazione più stretta con il collegio sindacale (Organo Amministrativo), mantenendo rapporti costanti e confrontandosi regolarmente sulle attività di monitoraggio. La necessità di garantire la tempestività delle segnalazioni impone quindi un **approccio integrato**, in cui revisore e organi di controllo agiscono come un sistema unico e coeso per garantire una risposta pronta agli stati di crisi. Questo tipo di sinergia tra revisore e governance aziendale è fondamentale per assicurare che il controllo interno e la gestione dell'impresa siano ben allineati agli obiettivi di stabilità e continuità aziendale.



APPROCCIO INTEGRATO TRA REVISORE ED ORGANI DI CONTROLLO (ORGANO AMMINISTRATIVO)

ORA LA MIA GUIDA E' PIU' SICURA



Auguri... Buon Natale!



Un sorriso per te

GRAZIE PER L'ATTENZIONE